



# **CITTÀ DI CIVITAVECCHIA**

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI  
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE  
PUBBLICITARIA E DELL'APPLICAZIONE  
DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE  
DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI**

*(ai sensi dei commi 816-847 della Legge n. 160/2019)*

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 40 del 10.05.2021*

## Sommario

<b>PARTE I - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE</b> .....	<b>4</b>
Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	4
Art. 2 - Concessioni e autorizzazioni .....	4
Art. 3 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.....	5
Art. 4 - Norme di riferimento .....	6
Art. 5 - Avvio del procedimento amministrativo .....	6
Art. 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo .....	8
Art. 7 - Istruttoria .....	8
Art. 8 - Conclusione del procedimento.....	9
Art. 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione .....	9
Art. 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento .....	9
Art. 11 - Principali obblighi del concessionario .....	10
Art. 12 - Revoca e modifica. Rinuncia.....	10
Art. 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone .....	11
Art. 14 - Altre cause di decadenza .....	11
Art. 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.....	11
Art. 16 - Subentro .....	12
Art. 17 - Rinnovo .....	12
Art. 18 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni .....	12
<b>PARTE II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE</b> .....	<b>14</b>
Art. 19 - Oggetto del canone.....	14
Art. 20 - Ambito di applicazione del canone.....	14
Art. 21 - Soggetto passivo .....	14
Art. 22 - Soggetto attivo .....	15
Art. 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone .....	15
Art. 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie .....	16
Art. 25 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa.....	16
Art. 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona .....	17
Art. 27 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità .....	17
Art. 28 - Riduzioni e Maggiorazioni .....	19
Art. 29 - Esenzioni .....	20
Art. 30 - Termini per il versamento del canone .....	22
Art. 31 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi .....	22
Art. 32 - Maggiorazioni ed indennità .....	23
Art. 33 - Rateazioni.....	24
Art. 34 - Rimborsi .....	24
Art. 35 - Mercati e fiere .....	24
Art. 36 - Contenzioso .....	24
Art. 37 - Trattamento dei dati personali .....	24
<b>PARTE III - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI</b> .....	<b>26</b>
Art. 38 - Gestione del servizio .....	26
Art. 39 - Impianti di proprietà' del Comune. Superfici .....	26

Art. 40 - Canone sul servizio affissioni .....	26
Art. 41 - Tariffe e maggiorazioni .....	26
Art. 42 - Riduzione del canone .....	27
Art. 43 - Esenzioni dal canone.....	27
Art. 44 - Numerazione impianti.....	27
Art. 45 - Modalità per il servizio affissioni .....	27
Art. 46 - Vigilanza sanzioni amministrative.....	28
<b>PARTE IV - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI .....</b>	<b>29</b>
Art. 47 - Oggetto del canone.....	29
Art. 48 - Definizioni.....	29
Art. 49 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati .....	30
Art. 50 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa.....	30
Art. 51 - Riduzioni e maggiorazioni.....	30
Art. 52 - Versamento del canone .....	31
Art. 53 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia .....	31
Art. 54 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone .....	32
Art. 55 - Occupazioni abusive .....	32
Art. 56 - Maggiorazioni ed indennità .....	33
Art. 57 - Rateazioni.....	33
Art. 58 - Rimborsi .....	33
Art. 59 - Contenzioso .....	34
Art. 60 - Trattamento dei dati personali .....	34
<b>PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>35</b>
Art. 61 - Norme transitorie e finali.....	35
Art. 62 - Affidamento a terzi.....	35
Art. 63 - Entrata in vigore .....	35
<b>Allegato "A" - Elenco stradario per applicazione Categorie ex ICP.....</b>	<b>36</b>
<b>Allegato "B" - Elenco stradario per applicazione Categorie OSAP.....</b>	<b>40</b>
<b>Allegato "C" - Elenco impianti per le diffusioni pubblicitarie.....</b>	<b>43</b>
<b>Allegato "D" - Identificazione uffici e soggetti competenti.....</b>	<b>47</b>

## **PARTE I - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di CIVITAVECCHIA, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

### **Art. 2 - Concessioni e autorizzazioni**

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune o altri Enti ove necessari, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'Art. 23 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti).
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
  - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
  - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
  - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative.

Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche, approvato con DCC n. 26 del 11/03/2016 (comprese successive modifiche e/o integrazioni).
9. Per quanto concerne l'identificazione del soggetto competente in ordine allo specifico *iter* autorizzativo o di concessione, quest'ultimo è indicato in linea generale all'Allegato "D" del presente Regolamento.

### **Art. 3 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni**

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

#### **Art. 4 - Norme di riferimento**

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al piano generale degli impianti, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 137 del 16.12.2009, dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.
2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

#### **Art. 5 - Avvio del procedimento amministrativo**

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
  - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
  - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
  - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
  - Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
  - Documentazione fotografica;
  - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
  - che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
  - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
  - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;

3. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
  - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
  - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
  - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
  - e. la ragione per la quale è richiesta;
  - f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
  - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
  - h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
  - i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
    - allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
    - allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
    - allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
    - allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
4. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
5. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
6. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

7. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
8. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
  - a) locandine;
  - b) pubblicità su autoveicoli;
  - c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;
  - d) pubblicità temporanea inferiore ai 90 giorni (es. striscioni, saldi e simili...).
9. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
10. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

#### **Art. 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a sessanta giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

#### **Art. 7 - Istruttoria**

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.



### **Art. 8 - Conclusione del procedimento**

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

### **Art. 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione**

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
  - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
  - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
  - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
  - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
  - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

### **Art. 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
  - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
  - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
  - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
  - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
  - a) l'ubicazione del mezzo;
  - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
  - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;

- d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
  - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
  4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.
  5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni, da considerarsi ai fini della tariffazione quali occupazioni annuali, se queste sono presentate entro il 31 marzo dell'esercizio di riferimento.

#### **Art. 11 - Principali obblighi del concessionario**

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

#### **Art. 12 - Revoca e modifica. Rinuncia.**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

#### **Art. 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone**

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone, per mezzo di accertamento esecutivo, comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

#### **Art. 14 - Altre cause di decadenza**

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
  - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
  - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
  - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
  - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
  - e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
  - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 30 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
  - g) In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

#### **Art. 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive**

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

#### **Art. 16 - Subentro**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente, il quale a sua volta dovrà provvedere prima della presentazione della domanda di subentro. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

#### **Art. 17 - Rinnovo**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'Art. 15-ter del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii..
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

#### **Art. 18 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni**

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del

canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.

2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

## PARTE II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

### Art. 19 - Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### Art. 20 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex Art. 1158 Cod.Civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato. Il canone non è dovuto in caso di occupazioni di aree private, purché completamente chiuse e non di pubblico passaggio, oltre a non essere visibili da aree pubbliche.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'Art. 2, comma 7, del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'Art. 47 del D.P.R. n. 495/1992, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e *bow-windows* e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

### Art. 21 - Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'Art. 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

#### **Art. 22 - Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di CIVITAVECCHIA.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di CIVITAVECCHIA, ai sensi dell'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'Art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori, ai sensi dell'Art. 1, comma 179, della Legge n. 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

#### **Art. 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone**

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di CIVITAVECCHIA alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una **popolazione residente di n° 52.806 abitanti**. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) e B);
  - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
  - c) superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
  - d) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
  - e) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
  - f) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

#### **Art. 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie**

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
  - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a 29 (ventinove) anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
  - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

#### **Art. 25 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'Art. 1, comma 826, della Legge n° 160/2019 e ss.mm.ii. alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'Art. 1, comma 827, della Legge n° 160/2019 e ss.mm.ii. alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'Art. 1, comma 831, della Legge n° 160/2019 e



ss.mm.ii.. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Sono considerati accessi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Per passi carrabili si intendono quelli di cui all'Art. 22 del D.Lgs. n. 285/1992. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. n. 495/1992.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica a tariffa giornaliera.
9. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
10. Non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 5,00, eccetto per le forme di pubblicità e occupazioni giornaliere e per le pubbliche affissioni.

#### **Art. 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona**

1. Ai fini dell'applicazione del **canone per le esposizioni pubblicitarie**, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato "A"; alle tariffe di cui all'Art. 1, commi 826 e 827, della Legge n° 160/2019 e ss.mm.ii., si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del **canone per le occupazioni**, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato "B"; alle tariffe di cui all'Art. 1, commi 826 e 827, della Legge n° 160/2019 e ss.mm.ii., si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
3. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, **con cavi e condutture**, da chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità in ogni zona del territorio comunale si applica la tariffa prevista dall'Art. 1, comma 831, della Legge n° 160/2019 e ss.mm.ii. per mezzo dei coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 27 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità**

1. Per le **diffusioni pubblicitarie** sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella a seguire:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - DUE ZONE
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 $\leq$ 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 $>1$ E $\leq$ 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 $> 5,5$ E $\leq$ 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 $> 8,5$ MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 $\leq$ 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 $>1$ E $\leq$ 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 $> 5,5$ E $\leq$ 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 $> 8,5$ MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 $\leq$ 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 $> 1$ MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1
STRISCIONI ZONA 1
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 1
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 $\leq$ 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 $>1$ E $\leq$ 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 $> 5,5$ E $\leq$ 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 $> 8,5$ MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 $\leq$ 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 $>1$ E $\leq$ 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 $> 5,5$ E $\leq$ 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 $> 8,5$ MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 $\leq$ 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 $> 1$ MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2
STRISCIONI ZONA 2
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 2

2. Per le **occupazioni di spazi ed aree pubbliche** sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
TENDE
SOPRA/SOTTOSUOLO

PASSI CARRABILI
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUOTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

### Art. 28 - Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
  - a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una **riduzione del 50%**;
  - b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una **riduzione del 50%**;
  - c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una **riduzione del 50%**;
  - d) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una **riduzione del 50%**;
  - e) Per le occupazioni permanenti realizzate con accessi a raso, è prevista una **riduzione del 75%**;
  - f) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una **riduzione del 95%**;
  - g) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una **riduzione del 70%**;
  - h) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una **riduzione del 75%**;
  - i) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è **umentata del 10%**;
  - j) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una **riduzione del 50%**;
  - k) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una **riduzione dell'80%**;
  - l) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una **riduzione del 50%**;
  - m) Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune si applica un **aumento del 10%**;

- n) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia e delle attività di trasloco e potatura del verde, si applica una **riduzione del 50%**;
  - o) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, e senza fini di lucro, si applica una **riduzione dell'80%**; al fine di promuovere il territorio comunale, a queste sono assimilate le occupazioni temporanee per la realizzazione di progetti cinematografici e comunque di produzioni audio-visive;
  - p) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una **riduzione del 50%**. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
  - q) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una **riduzione del 25%**;
2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.
3. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
- a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
  - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq;
  - c) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
4. In relazione ad eventi particolari, con deliberazione opportunamente motivata, la Giunta comunale può disporre ulteriori riduzioni e/o maggiorazioni per mezzo specifici coefficienti. In entrambi i casi, la deliberazione dovrà esplicitare il minor/maggior gettito potenziale.

#### Art. 29 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
  - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
  - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - e) le occupazioni di aree cimiteriali;

- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- j) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- k) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- l) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- n) gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- o) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- p) le occupazioni realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- q) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- r) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- s) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- t) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- u) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- v) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- w) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- x) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

- y) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- z) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

### **Art. 30 - Termini per il versamento del canone**

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 Gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 250,00 (duecentocinquanta/00), è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 Gennaio, il 30 Aprile, il 31 Luglio e il 31 Ottobre.
8. Con apposita Delibera di Giunta le scadenze di cui sopra possono essere prorogate e/o modificate.
9. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

### **Art. 31 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi**

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente

regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
  - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
  - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui all'Art. 1, comma 179, della Legge n. 296/2006, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
  - c) le sanzioni stabilite dall'Art. 20, commi 4 e 5, e Art. 23 del vigente Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, **umentata del 50%**. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento dell'indennità;
  - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
  - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge n. 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza - ingiunzione e/o accertamento esecutivo.
7. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

### **Art. 32 - Maggiorazioni ed indennità**

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone, con un minimo di €

25,00 ed un massimo di € 500,00, ai sensi dell'Art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 TUEL. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'Art.1, comma 792, Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii..

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 27 comma 3 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di 1 punto percentuale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

### **Art. 33 - Rateazioni**

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità prevista dal Regolamento Generale delle Entrate, di cui alla DCC n. 117 del 28.12.2020, comprese successive modifiche e/o integrazioni del medesimo.

### **Art. 34 - Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Sulla base di specifica richiesta del contribuente, su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00.

### **Art. 35 - Mercati e fiere**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento del Commercio su aree Pubbliche, giusta DCC n. 26 del 11/03/2016 (comprese successive modifiche e/o integrazioni).

### **Art. 36 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria, laddove entro il limite di euro 5.000 l'autorità competente è il Giudice di Pace.

### **Art. 37 - Trattamento dei dati personali**



1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

## PARTE III - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

### Art. 38 - Gestione del servizio

1. Il Comune di CIVITAVECCHIA mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di CIVITAVECCHIA garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato "C".

### Art. 39 - Impianti di proprietà' del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 18 per ogni 1.000 abitanti.
2. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato "C" al presente regolamento.
3. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è corrispondente al 2% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale e/o da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è corrispondente al 98% della superficie disponibile.

### Art. 40 - Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'Art. 1, comma 827, della Legge 160/2019, come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70x100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione
5. In caso di annunci funebri, mortuari e/o necrologi, la cui affissione avviene negli spazi ad essi destinati, è consentito esclusivamente l'uso del formato "A4".

### Art. 41 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a 50 (cinquanta) fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato "C" fino ad un massimo del 70% della superficie disponibile.

#### **Art. 42 - Riduzione del canone**

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
  - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
  - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
  - e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - f) gli annunci mortuari, funebri e/o necrologi, purché non sia riportato il logo, nome o altri riferimenti all'agenzia funebre.

#### **Art. 43 - Esenzioni dal canone**

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### **Art. 44 - Numerazione impianti**

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dall'Ente locale.

#### **Art. 45 - Modalità per il servizio affissioni**

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6x3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò

non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20:00 alle 07:00, o nei giorni festivi, è dovuta la **maggiorazione del 10% del canone**, con un **minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione**.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

#### **Art. 46 - Vigilanza sanzioni amministrative**

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'Art. 45 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'Art. 29.

## PARTE IV - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI

### Art. 47 - Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

### Art. 48 - Definizioni

1. Ai fini del presente Capo del regolamento si intendono:
  - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'Art. 2, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada);
  - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - c) per *mercato*: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
  - d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
  - g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
  - h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
  - i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il

- giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati;
- j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

#### **Art. 49 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati**

1. La ricognizione delle aree destinate allo svolgimento dei mercati, le modalità e gli orari di svolgimento dei medesimi sono disciplinati con l'apposito **Regolamento recante la disciplina del commercio su aree pubbliche** (di cui alla DCC n. 26 del 11.03.2016, comprese successive modifiche e/o integrazioni del medesimo).

#### **Art. 50 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa**

1. Per le **occupazioni di mercato annuale** il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato "B" in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le **occupazioni di mercato giornaliero**, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera, stabilita con Deliberazione della Giunta Comunale, in relazione alla zona del territorio comunale di cui all'allegato "B" in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato, il territorio comunale è diviso in 3 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato "B" del presente Regolamento.

#### **Art. 51 - Riduzioni e maggiorazioni**

1. Per le **occupazioni di mercato annuale** l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di **mercato giornaliero** si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei **mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale**, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei **mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile**, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori

commerciali non titolari di posto fisso (“spuntisti”), indipendentemente dall’orario effettivo dell’occupazione; l’importo di canone giornaliero è fisso e suddiviso in due tipologie:

- a) per posteggi/stalli fino a 25 mq;
  - b) per posteggi/stalli oltre i 25 mq.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall’Art. 28 comma 1 lett. j) del presente Regolamento, concernente il canone di occupazione.

#### **Art. 52 - Versamento del canone**

1. Il canone per il periodo di occupazione dell’anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Qualora l’importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 Gennaio, il 30 Aprile, il 31 Luglio e il 31 Ottobre.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’Art. 5 del codice di cui al D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii., o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori “spuntisti”, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell’assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.

#### **Art. 53 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all’occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell’assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti, ai sensi dell’Art. 15-ter del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii. (come previsto, altresì, dall’apposito “Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche vigente”).
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all’occupazione con una comunicazione diretta all’amministrazione, secondo le modalità previste dal “Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche vigente”. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l’intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l’interruzione. La sola interruzione di fatto dell’occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione, a norma di quanto eventualmente previsto dal "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vigente".
6. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vigente", il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

#### **Art. 54 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone**

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 57, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

#### **Art. 55 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
  - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o concessorio;
  - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
  - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale, ovvero dai soggetti di cui all'Art. 1, comma 179, della Legge n.296/2006, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
  - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
  - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
  - c. le sanzioni stabilite dall'Art. 20, commi 4 e 5, e Art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. n° 285/1992.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:



- a. al pagamento dell'indennità;
  - b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
  - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge n. 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'Art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza - ingiunzione di cui all'Art. 18 della Legge n. 689/1981.
7. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 56 - Maggiorazioni ed indennità**

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone, con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00, ai sensi dell'Art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'Art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 55 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione e/o concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

#### **Art. 57 - Rateazioni**

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate vigente [DCC n. 117 del 28.12.2020, comprese successive modifiche e/o integrazioni del medesimo].

#### **Art. 58 - Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Sulla base di specifica richiesta del contribuente, su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00.

**Art. 59 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria, laddove entro il limite di euro 5.000 l'autorità competente è il Giudice di Pace.

**Art. 60 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

## PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 61 - Norme transitorie e finali

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 193 del 06/10/1997, nonché la delibera tariffaria n. 232 approvata dalla Giunta Comunale in data 24/12/2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 16/02/2001, nonché la delibera tariffaria n. 233 approvata dalla Giunta Comunale in data 24/12/2019 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'approvazione del presente Regolamento, l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/COSAP e ICP - diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. Nelle more dell'applicazione del presente Regolamento, l'importo dovuto a titolo di canone per le aree mercatali per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
5. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione dei canoni di cui al presente Regolamento è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
6. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

### Art. 62 - Affidamento a terzi

1. Il Comune di CIVITAVECCHIA, ai sensi dell'Art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'Art. 53 del medesimo decreto, la gestione dei canoni, di cui al presente Regolamento, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori, ai sensi dell'Art. 1, comma 179, della Legge n. 296/2006 e riscossione anche coattiva dei medesimi, delle indennità e sanzioni connesse.

### Art. 63 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2021.


## Allegato "A" - Elenco stradale per applicazione Categorie ex ICP

ZONA	DESCRIZIONE	CATEGORIA STRADA	ZONA	DESCRIZIONE	CATEGORIA STRADA
0	LOCALITA' PANTANO	CATEGORIA NORMALE	3	VIA BORGO ODESCALCHI	CATEGORIA NORMALE
0	PIAZZALE SCIPIONE MATTEUZZI	CATEGORIA SPECIALE	3	CORSO CENTOCELLE	CATEGORIA SPECIALE
0	MOLO VESPUCCI	CATEGORIA SPECIALE	3	GALLERIA GIUSEPPE GARIBALDI	CATEGORIA SPECIALE
			3	LARGO ACQUARONI	CATEGORIA NORMALE
0	VIA AURELIA SUD	CATEGORIA NORMALE	3	LARGO CRISTOFORO VERDE	CATEGORIA SPECIALE
0	VIA FRANCESCO NAVONE	CATEGORIA NORMALE	3	LARGO DEI MILLE	CATEGORIA NORMALE
0	VIA FELICE GUGLIELMI	CATEGORIA SPECIALE	3	LARGO DONATORI DEL SANGUE	CATEGORIA NORMALE
0	VIA MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE	CATEGORIA SPECIALE	3	LARGO MONSIGNOR D'ARDIA	CATEGORIA SPECIALE
0	VIA SANTA FERMINA	CATEGORIA SPECIALE	3	LARGO MARCO GALLI	CATEGORIA SPECIALE
0	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	CATEGORIA SPECIALE	3	LARGO PLEBISCITO	CATEGORIA SPECIALE
0	VIA SAN GORDIANO	CATEGORIA NORMALE	3	LARGO SAN FRANCESCO D'ASSISI	CATEGORIA SPECIALE
0	VIA SAN LIBORIO	CATEGORIA NORMALE	3	LUNGOMARE THAON DE REVEL	CATEGORIA SPECIALE
0	VIA SANTA FERMINA	CATEGORIA SPECIALE	3	PIAZZALE DEGLI EROI	CATEGORIA SPECIALE
0	VIA SOTTOPORTICI DEL CONSOLATO	CATEGORIA SPECIALE	3	PIAZZA ANTONIO FRATTI	CATEGORIA SPECIALE
0	VIA TERME DI TRAIANO	CATEGORIA SPECIALE	3	PIAZZA GIUSEPPE VERDI	CATEGORIA SPECIALE
0	VIALE GUIDO BACCELLI	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA ALESSANDRO CIALDI	CATEGORIA SPECIALE
0	VIALE GIUSEPPE GARIBALDI	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA ALCIDE DE GASPERI	CATEGORIA NORMALE
0	CALATA CESARE LAURENTI	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA ADIGE	CATEGORIA NORMALE
0	STRADA PROVINCIALE CIVITAVECCHIA-TERME TAURINE	CATEGORIA NORMALE	3	VIA ADUA	CATEGORIA SPECIALE
0	ZONA INDUSTRIALE	CATEGORIA NORMALE	3	VIA VINCENZO ANNOVAZZI	CATEGORIA SPECIALE
0	VIA FELICE PASCUCCI	CATEGORIA NORMALE	3	VIA GIOVANNI AZZURRI	CATEGORIA NORMALE
0	VIA TRINCEA FERROVIARIA	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA BANDITA DELLE MORTELLE	CATEGORIA NORMALE
0	VIA TERME DI TRAIANO	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA FERNANDO BARBARANELLI	CATEGORIA SPECIALE
0	VIA TIRSO	CATEGORIA NORMALE	3	VIA CESARE BECCARIA	CATEGORIA SPECIALE
0	PIAZZALE FRATI CAPPUCCINI	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA BENCI E GATTI	CATEGORIA SPECIALE
0	VIA DEGLI OLEANDRI	CATEGORIA NORMALE	3	VIA BERBERA	CATEGORIA SPECIALE
0	VIA ACHILLE MONTANUCCI	CATEGORIA NORMALE	3	VIA ENRICO BERLINGUER	CATEGORIA NORMALE
0	VIA TERME DI TRAIANO	CATEGORIA NORMALE	3	VIA LORENZO BERNINI	CATEGORIA SPECIALE
0	LUNGO PORTO GRAMSCI	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA LORENZO BETTI	CATEGORIA SPECIALE
1	LOCALITA' PORTO DI CIVITAVECCHIA	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA DONATO BRAMANTE	CATEGORIA SPECIALE
1	LOCALITA' USCITA AUTOSTRADA	CATEGORIA NORMALE	3	VIA GIACINTO BRUZZESI	CATEGORIA SPECIALE
1	PIAZZA PICCOLOMINI	CATEGORIA NORMALE	3	VIA MICHELANGELO BUONARROTI	CATEGORIA SPECIALE
1	VIA ALFIO FLORES	CATEGORIA NORMALE	3	VIA CESARE BATTISTI	CATEGORIA SPECIALE
1	VIA AURELIA NORD	CATEGORIA NORMALE	3	VIA CARLO CALISSE	CATEGORIA SPECIALE
1	VIA BAGNI S. AGOSTINO	CATEGORIA NORMALE	3	VIA LUIGI CADORNA	CATEGORIA SPECIALE
1	VIA MAURIZIO BUSNENGO	CATEGORIA NORMALE	3	VIA CARLO FONTANA	CATEGORIA NORMALE
1	VIA DELLE VIGNE	CATEGORIA NORMALE	3	VIA CASTRONOVO	CATEGORIA SPECIALE
1	VIA MARIO DIOTTASI	CATEGORIA NORMALE	3	VIA CAVALIERI DI MALTA	CATEGORIA SPECIALE
1	VIA SANDRO FERRI	CATEGORIA NORMALE	3	VIA MASSIMO D' AZEGLIO	CATEGORIA NORMALE
1	VIA FONTANATETTA	CATEGORIA NORMALE	3	VIA DEGLI AGRICOLTORI	CATEGORIA SPECIALE
1	VIA GUERRIERO NENNA	CATEGORIA NORMALE	3	VIA DEGLI ORTI	CATEGORIA NORMALE
1	VIA DINO MARRANI	CATEGORIA NORMALE	3	VIA DEI COLLI	CATEGORIA NORMALE
1	VIA DINO MARRANI (CENTRO COMMERCIA	CATEGORIA NORMALE	3	VIA DEL MERCATO	CATEGORIA SPECIALE
1	VIA DINO MARRANI-CC LA SCAGLIA	CATEGORIA NORMALE	3	VIA DEL VOMERO	CATEGORIA NORMALE
1	VIA MEDIANA NUOVA	CATEGORIA NORMALE	3	VIA DELL'ORTO DI SANTA MARIA	CATEGORIA NORMALE
1	VIA ANGELO MOLINARI	CATEGORIA NORMALE	3	VIA ARMANDO DIAZ	CATEGORIA SPECIALE

1	VIA FELICE PASCUCCI	CATEGORIA NORMALE	3	VIA DON MILANI	CATEGORIA NORMALE
1	VIA FABIO SACCHETTI	CATEGORIA NORMALE	3	VIA DON MOROSINI	CATEGORIA NORMALE
1	VIA ANTONINO SILIGATO	CATEGORIA NORMALE	3	VIA DUCA D'AOSTA	CATEGORIA SPECIALE
1	VIA VIGNA TURCI	CATEGORIA NORMALE	3	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	CATEGORIA SPECIALE
1	AUTOSTRADA A 12 ROMA - CIVITAVECCHIA	CATEGORIA NORMALE	3	VIA FABIO FILZI	CATEGORIA SPECIALE
1	VIA ATTILIO BONUCCI	CATEGORIA NORMALE	3	VIA F.LLI CERVI	CATEGORIA SPECIALE
1	VIA PIERLUIGI MARCHI	CATEGORIA NORMALE	3	VIA FELICE GUGLIELMI	CATEGORIA SPECIALE
1	VIA CLAUDIO MONTEVERDI	CATEGORIA NORMALE	3	VIA FRANCESCO CRISPI	CATEGORIA SPECIALE
1	VIA NICOLÒ PAGANINI	CATEGORIA NORMALE	3	VIA ANTIGONO FRANGIPANE	CATEGORIA SPECIALE
1	VIA SANT'AGOSTINO	CATEGORIA NORMALE	3	VIA GIAN GIROLAMO FREZZA	CATEGORIA NORMALE
1	STRADA DELLA SCAGLIA	CATEGORIA NORMALE	3	VIA GIORDANO BRUNO	CATEGORIA SPECIALE
2	CORSO GUGLIELMO MARCONI	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA PIETRO GUGLIELMOTTI	CATEGORIA SPECIALE
2	LARGO CAVOUR	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA GUIDO BACCELLI	CATEGORIA SPECIALE
2	LARGO TRIPOLI	CATEGORIA NORMALE	3	VIA PADRE GIAN BATTISTA LABAT	CATEGORIA NORMALE
2	LOCALITA' MERCATO COPERTO	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA LEOPOLI	CATEGORIA SPECIALE
2	MOLO TRAIANO	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA LEPANTO	CATEGORIA SPECIALE
2	PIAZZA AURELIO SAFFI	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA GOFFREDO MAMELI	CATEGORIA SPECIALE
2	PIAZZA LUIGI CALAMATTA	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA ALBERTO MARIO	CATEGORIA SPECIALE
2	PIAZZA DEL CONSERVATORIO	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA BENEDETTO MEDICI	CATEGORIA NORMALE
2	PIAZZA REGINA MARGHERITA	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA ACHILLE MONTANUCCI	CATEGORIA SPECIALE
2	PIAZZA VITTORIO EMANUELE	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA FRANCESCO NAVONE	CATEGORIA NORMALE
2	PIAZZETTA DEL FONTANILE	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA GUGLIELMO OBERDAN	CATEGORIA SPECIALE
2	LARGO DELLA PACE	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA DELL'OTTIMO CONSIGLIO	CATEGORIA SPECIALE
2	PIAZZETTA SANTA MARIA	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA PAOLO ANTONINI	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA ANTONIO DA SANGALLO	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA PIETRO BERNARDINI	CATEGORIA NORMALE
2	VIA ALESSANDRO VOLTA	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA PIERO GOBETTI	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA AMBA ARADAM	CATEGORIA NORMALE	3	VIA PAPA GIULIO II	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA APOLLODORO	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA PIETRO SANTI BARTOLI	CATEGORIA NORMALE
2	VIA NINO BIXIO	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA CAMILLO PRAMPOLINI	CATEGORIA NORMALE
2	VIA BORGHESE	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA PRINCIPE UMBERTO	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA RAFFAELE CADORNA	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA REGINA ELENA	CATEGORIA SPECIALE
2	CALATA CESARE LAURENTI	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA RODI	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA GIOSUE' CARDUCCI	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA ROMOLO MORI	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA CITTA' DI FIUME	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA DALMAZIA	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA SAN LIBORIO	CATEGORIA NORMALE
2	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA SAN VINCENZO STRAMBI	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA DEL GAZZOMETRO	CATEGORIA NORMALE	3	VIA LUIGI SABATINI	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA DEL LAZZARETTO	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA SOFIA DE FILIPPI MARIANI	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA DEL MATTATOIO	CATEGORIA NORMALE	3	VIA ALTIERO SPINELLI	CATEGORIA NORMALE
2	VIA DELL' IMMACOLATA	CATEGORIA NORMALE	3	VIA TEVERE	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA DELLA POLVERIERA	CATEGORIA NORMALE	3	VIA ENRICO TOTI	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA DELLE CASE NUOVE	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA TRENTO	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA DORIA	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA ALBERTO VALENTINI	CATEGORIA NORMALE
2	VIA FRANCESCO FLAVIONI	CATEGORIA NORMALE	3	VIA XXV APRILE	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA GIUSEPPE GIUSTI	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA ZARA	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA GORIZIA	CATEGORIA SPECIALE	3	VIALE DELLA REPUBBLICA	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA DEI GRANARI	CATEGORIA SPECIALE	3	VIALE DELLA VITTORIA	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA PADRE ALBERTO GUGLIELMOTTI	CATEGORIA SPECIALE	3	VIALE ETRURIA	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA ISONZO	CATEGORIA SPECIALE	3	VIALE EUROPA	CATEGORIA NORMALE
2	VIA ISTRIA	CATEGORIA SPECIALE	3	VIALE GIACOMO MATTEOTTI	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA LEONARDO	CATEGORIA SPECIALE	3	VIALE PALMIRO TOGLIATTI	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE	CATEGORIA SPECIALE	3	VIALE PIETRO NENNI	CATEGORIA NORMALE

2	VIA FILIPPO MATTEINI	CATEGORIA SPECIALE	3	VICOLO FORTUNATO RANUCCI	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA GIUSEPPE MAZZINI	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA ANITA GARIBALDI	CATEGORIA NORMALE
2	VIA MONTE GRAPPA	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA VOLTURNO	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA NAZARIO SAURO	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA VANVITELLI	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA PIETRO MANZI	CATEGORIA SPECIALE	3	VIA MORANDI	CATEGORIA SPECIALE
2	VIA PADRI DOMENICANI	CATEGORIA NORMALE	4	LARGO FUCSIA	CATEGORIA NORMALE
2	VIA GASPARE PECORELLI	CATEGORIA NORMALE	4	LARGO GIOVANNI XXIII	CATEGORIA NORMALE
2	VIA PIAVE	CATEGORIA SPECIALE	4	LOCALITA' PORTO TURISTICO RIVA DI TRAIANO	CATEGORIA NORMALE
2	VIA PLINIO IL GIOVANE	CATEGORIA SPECIALE	4	PIAZZA MARTIRI DI VIA FANI	CATEGORIA NORMALE
2	VIA PRATO DEL TURCO	CATEGORIA SPECIALE	4	PIAZZALE FIOR DI LOTO	CATEGORIA NORMALE
2	VIA PUNTONI DI ROCCA	CATEGORIA NORMALE	4	VIA BRACCIANESE CLAUDIA	CATEGORIA NORMALE
2	VIA RISORGIMENTO	CATEGORIA SPECIALE	4	VIA DEI PLATANI	CATEGORIA NORMALE
2	VIA ROMA	CATEGORIA SPECIALE	4	VIA DEL CASALETTO ROSSO	CATEGORIA NORMALE
2	VIA SANTA BARBARA	CATEGORIA NORMALE	4	VIA DEL TIRO A SEGNO	CATEGORIA NORMALE
2	VIA SAN LEONARDO	CATEGORIA SPECIALE	4	VIA DELLE AZALEE	CATEGORIA NORMALE
2	VIA STENDHAL	CATEGORIA SPECIALE	4	VIA DELLE STERLIZIE	CATEGORIA NORMALE
2	VIA TARQUINIA	CATEGORIA NORMALE	4	VIA DELLE VERBENE	CATEGORIA NORMALE
2	VIA TRAIANA	CATEGORIA SPECIALE	4	VIA GIUSEPPE PAPACCHINI	CATEGORIA NORMALE
2	VIA TRIESTE	CATEGORIA SPECIALE	4	VIA SAN GORDIANO	CATEGORIA NORMALE
2	VIA UNIONE	CATEGORIA SPECIALE	4	VIA GUASTATORI DEL GENIO	CATEGORIA NORMALE
2	VIA URBANO VIII	CATEGORIA SPECIALE	4	VIA LIGURIA	CATEGORIA NORMALE
2	VIA XVI SETTEMBRE	CATEGORIA SPECIALE	4	VIA MAESTRALE	CATEGORIA NORMALE
2	VIA XXIV MAGGIO	CATEGORIA SPECIALE	4	VIA MARATONA	CATEGORIA NORMALE
2	AUTOSTRADA ADS TOLFA OVEST	CATEGORIA NORMALE	4	VIA ADRIANO NOVELLO	CATEGORIA NORMALE
2	AUTOSTRADA AREA TOLFA EST	CATEGORIA NORMALE	4	VIA OLIMPIA	CATEGORIA NORMALE
2	STRADA STATALE AURELIA	CATEGORIA NORMALE	4	VIALE ALESSANDRO PERTINI	CATEGORIA NORMALE
2	LUNGOPORTO GRAMSCI	CATEGORIA SPECIALE	4	VIA TOSCANA	CATEGORIA NORMALE
2	PIAZZA LEANDRA	CATEGORIA NORMALE	4	VIALE LAZIO	CATEGORIA NORMALE
3	BANCHINA SANTA FERMINA	CATEGORIA SPECIALE	4	VIA MARONCELLI	CATEGORIA NORMALE





## Allegato "B" - Elenco stradale per applicazione Categorie OSAP

Categ.	DESCRIZIONE	Categ.	DESCRIZIONE	Categ.	DESCRIZIONE
1	<b>STRADA IN 1° CATEGORIA</b>	1	VIALE ETRURIA	2	VIALE PIETRO NENNI
1	BANCHINA S. FERMINA - PORTO	1	VIALE GIACOMO MATTEOTTI	2	VIA ALESSANDRO VOLTA
1	VIA BORGO ODESCALCHI	1	VIALE GIUSEPPE GARIBALDI	2	VIA TARQUINIA
1	CORSO CENTOCELLE	1	VIALE PALMIRO TOGLIATTI	2	PIAZZALE GIUSEPPE DI VITTORIO
1	CORSO MARCONI	1	VICOLO DEL GATTO	2	VIA BARTOLOMEO PINELLI
1	LARGO CRISTOFORO VERDE	1	LUNGOPORTO GRAMSCI	2	PIAZZA LUIGI PICCINATO
1	LARGO CAVOUR	1	VIA NINO BIXIO	2	VIA ALESSANDRO LAMARMORA
1	LARGO MONSIGNOR D'ARDIA	1	PIAZZA DELLA VITA	2	VIA DAMIANO CHIESA
1	LARGO MARCO GALLI	1	VIA GIUSEPPE SARAGAT	2	VIA IRMA BANDIERA
1	LARGO PLEBISCITO	1	VIA FORTUNATO BONIFAZI	2	VIA SILVIO PELLICO
		1	VIA PO	2	VIA LELIO BASSO
1	LARGO DEI FRATI CAPPUCCINI	1	VIA ANNIBALE LESEN	2	VIA SAN MARTINO
1	LUNGOMARE THAON DE REVEL	1	VIA DEGLI OSPEDALI	2	VIA UMBERTO TERRACINI
1	PIAZZA AURELIO SAFFI	1	LARGO SAN FRANCESCO D'ASSISI	2	VIA VINCENZO MONTI
1	PIAZZA LUIGI CALAMATTA	1	PIAZZA BETLEMME	2	VIA VITTORIO ALFIERI
1	PIAZZA DEGLI EROI	1	LARGO ARDITI DEL POPOLO	2	VIALE MARIO VILLOTTI
1	PIAZZA DEL CONSERVATORIO	1	PIAZZALE DEL PINCIO	2	VIA DELLE MOLACCE
1	PIAZZA ANTONIO FRATTI	1	VIA PAPA GIULIO II	2	VIA ASCANIO FIORI
1	PIAZZA LEANDRA	1	VIA SOFIA DE FILIPPI MARIANI	2	VIA DUCCIO GALIMBERTI
1	PIAZZA REGINA MARGHERITA	1	VIA BENEDETTO BLASI	2	VIA LEOPOLI
1	PIAZZA GIUSEPPE VERDI	1	VICOLO RANUCCI	2	VIA GASPARE PECORELLI
1	PIAZZALE EDOARDO D'ONOFRIO	1	VIA CARLO PISACANE	2	VIA GIULIO CERUTTI
1	PIAZZETTA DEL FONTANILE	1	VIA DEL QUARTIERE	2	VIA CURTATONE
1	PIAZZETTA SANTA MARIA	1	VIA DON PANDOLFI	2	VIA DONATO BUCCI
1	STRADA PROVINCIALE CIVITAVECCHIA-TERME TAURINE				
1	VIA ALESSANDRO CIALDI	1	VIA FRANCESCO CRISPI		
1	VIA ANDREA COSTA	1	PIAZZALE GAETANO TORRACA		
1	VIA ANTONIO DA SANGALLO	1	VIA ARCANGELO MOLLETTI	3	<b>STRADA IN 3° CATEGORIA</b>
1	VIA ADUA	1	VIA DEL MIGNONE	3	VIA VITTORIO PALMA
1	VIA ALGA	1	VIA ROSA PURI	3	LARGO GIOVANNI XXIII
1	VIA VINCENZO ANNOVAZZI	1	VIA TICINO	3	STRADA BOCCELLE
1	VIA APOLLODORO	1	PIAZZA GAETANO DE PAOLIS	3	VIA DOMENICO CASTELLI
1	VIA ARNO	1	VIA ANTONIO DE FAZI	3	VIA ALFIO FLORES
1	VIA FERNANDO BARBARANELLI	1	VIA BENEDETTO GUGLIELMI	3	VIA IGINO ALUNNI
1		1	VIA DELLA FIORA	3	VIA VINCENZO AMORE
1	VIA SALVATORE BASTIANELLI	1	VIA DELLA FIUMARETTA	3	VIA ATTILIO BANDIERA
1	VIA VINCENZO BELLINI	1	VIA FRATELLI CAIROLI	3	VIA ATTILIO BONUCCI
1	VIA BENCI E GATTI	1	VIA DEL MERCATO	3	VIA AURELIA NORD
1	VIA BERBERA	1	VIA PRINCIPE UMBERTO	3	VIA AURELIA SUD
1	VIA LORENZO BERNINI	1	CALATA CESARE LAURENTI	3	VIA BARBARIGO
1	VIA LORENZO BETTI	1	PIAZZALE SCIPIONE MATTEUZZI	3	PIAZZA LUDWING VAN BEETHOVEN
1	VIA BORGHESE	1	RAMPA DEI SARACENI	3	VIA LUIGI BOCCHERINI
1	VIA DONATO BRAMANTE	1	VIA NAZARIO SAURO	3	VIA MAURIZIO BUSNENGO
1	VIA GIACINTO BRUZZESI	1	VIA PIRGI	3	VIA FRANCESCO D'AVENIA
1	VIA MICHELANGELO BUONARROTI	1	PIAZZA XXIV MAGGIO	3	VIA GIAN MAURO DE ANGELIS D'OSSAT
1	VIA CESARE BATTISTI	1	VIA BARBERINI	3	VIA DEGLI OLEANDRI
1	VIA CARLO CALISSE	1	VIA RISORGIMENTO	3	VIA DEI CICLAMINI
1	VIA LUIGI CADORNA	1	VIA DELLE VECCHIE MURA	3	VIA DEI GAROFANI



1	VIA RAFFAELE CADORNA	1	VIA GARIGLIANO	3	VIA DEI GERANI
1	VIA ANTONIO CANOVA	1	PIAZZETTA VINCENZO PUCITTA	3	VIA DEI GIGLI
1	VIA GIOSUÈ CARDUCCI	1	VIA COLLE DELL'ULIVO	3	VIA DEI GIRASOLI
		1	VICOLO DI LAURA	3	VIA DEI GLADIOLI
1	VIA CASTRONOVO	1	VIA DEL PUNTO FRANCO	3	VIA DEI GLICINI
1	VIA CAVALIERI DI MALTA	1	VICOLO DELL'ARCO	3	VIA DEI PLATANI
1	VIA CITTA' DI FIUME	1	LARGO TRIPOLI	3	VIA DEI PRATI
1	VIA CESARE BECCARIA	1	PIAZZETTA SAN PIO X	3	VIA DEI ROCCHI
1	VIA DALMAZIA	1	VIA DELLA CAMPANELLA	3	VIA DEL FRASSINELLO
1	VIA DANDOLO	1	VIA DELLA FEDELITÀ	3	VIA DEL GAZOMETRO
1	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO	1	VIA GIUSEPPE PARINI	3	VIA DEL TIRO A SEGNO
1	VIA FRANCESCO DE SANCTIS	1	VIA GREGORIANA	3	VIA DELLE AZALEE
1	VIA DEGLI AGRICOLTORI	1	VIA RUTILIO NAMAIZIANO	3	VIA DELLE CLIVIE
1	VIA DEI BASTIONI	1	VIA ISTRIA	3	VIA DELLE DALIE
1	VIA DEI VELITTI	1	PARCO AREA FELTRINELLI	3	VIA DELLE GARDENIE
1	VIA DEI VILLANOVIANI	2	<b>STRADA IN 2° CATEGORIA</b>	3	VIA DELLE GINESTRE
1	VIA DEL BRICCHETTO	2	LARGO ACQUARONI	3	VIA DELLE MARGHERITE
1	VIA DEL LAZZARETTO	2	LARGO DEI MILLE	3	VIA DELLE MELISSE
		2	LARGO DONATORI DEL SANGUE	3	VIA DELLE MIMOSE
1	VIA DELL' ACQUEDOTTO ROMANO	2	PIAZZALE CAPOLINARO	3	VIA DELLE ROSE
1	VIA DELLA COOPERAZIONE	2	VIA ALCIDE DE GASPERI	3	VIA DELLE STERLIZIE
1	VIA DELLE CASE NUOVE	2	VIA ADIGE	3	VIA DELLE VERBENE
1	VIA DELL'OLMO	2	VIA ADRIANA	3	VIA DELLE VIGNE
1	VIA ARMANDO DIAZ	2	VIA GIUSEPPE ALOCCI	3	VIA DELLE VIOLE
1	VIA DON BOSCO	2	VIA AMBA ARADAM	3	VIA DELL'ORTO DI SANTA MARIA
1	VIA DON MILANI	2	VIA ANITA GARIBALDI	3	VIA MARIO DIOTTASI
1	VIA DON MOROSINI	2	VIA ANSEDONIA	3	VIA FELICE DELLA GRECA
1	VIA ANDREA DORIA	2	VIA ROBERTO ALESSANDRI	3	VIA SANDRO FERRI
1	VIA DUCA D'AOSTA	2	VIA AURELIA SUD	3	VIA PIER PAOLO FLORIANI
1	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	2	VIA BANDITA DELLE MORTELLE	3	VIA GIAN GIROLAMO FREZZA
1	VIA FABIO FILZI	2	VIA BERTO BARBARANI	3	VIA GIAN BATTISTA FALDA
1	VIA F.LLI CERVI	2	VIA UGO BASSI	3	VIA GUERRIERO NENNA
1	VIA RICCARDO FABBRI	2	VIA MONTEBELLO	3	VIA GIUSEPPE PAPACCHINI
1	VIA UGO FOSCOLO	2	VIA GIOACCHINO BELLI	3	VIA GRECALE
1	VIA ANTIGONO FRANGIPANE	2	VIA BELVEDERE	3	VIA GUASTATORI DEL GENIO
1	VIA LUDOVICO ARIOSTO	2	VIA NICOLA MORI	3	VIA PADRE GIAN BATTISTA LABAT
		2	VIA ENRICO BERLINGUER	3	VIA LAVORATORI DEL MARE
1	VIA GIORDANO BRUNO	2	VIA BISAGNE	3	VIA LIBECCIO
1	VIA GIOTTO	2	VIA LEONIDA BISSOLATI	3	VIA LOMBARDIA
1	VIA GIUSEPPE GIUSTI	2	VIA PIETRO MAZZOCCHI	3	VIA MAESTRALE
1	VIA GONDAR	2	VIA BRACCIANESE CLAUDIA	3	VIA MARATONA
1	VIA DEI GRANARI	2	VIA CANTU'	3	VIA DINO MARRANI
1	VIA GROTTA AURELIA	2	VIA CARLO PORTA	3	VIA GIOVANNI MELI
1	VIA FELICE GUGLIELMI	2	VIA CICERUACCHIO	3	VIA MERCURI
1	VIA PIETRO GUGLIELMOTTI	2	VIA NOCCOLÒ COPERNICO	3	VIA ANGELO MOLINARI
1	VIA ALBERTO GUGLIELMOTTI	2	VIA CIRO CORRADETTI	3	VIA FRANCESCO NAVONE
1	VIA FRANCESCO GUICCIARDINI	2	VIA MASSIMO D' AZEGLIO	3	VIA ADRIANO NOVELLO
1	VIA ISONZO	2	VIA DEGLI ORSINI	3	VIA NUOVA DI SAN LIBORIO
1	VIA NICOLA LAMBERTI	2	VIA DEGLI ORTI	3	VIA OLIMPIA
1	VIA LEONARDO	2	VIA DEI COLLI	3	VIA OSTRO
1	VIA LEONE IV	2	VIA DEI POGGI	3	VIA FELICE PASCUCCI
1	VIA LEOPOLI	2	VIA DEL CASALETTO ROSSO	3	VIA LORENZO PEROSI
1	VIA LEPANTO	2	VIA DEL VOMERO	3	VIA PIETRO SANTI BARTOLI
		2	VIA DELEDDA	3	VIA DANIELE ROSSI
1	VIA GOFFREDO MAMELI	2	VIA DELL' IMMACOLATA	3	VIA GIOACCHINO ROSSINI

1	VIA ALBERTO MARIO	2	VIA DELLA POLVERIERA	3	VIA SAN GORDIANO
1	VIA MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE	2	VIA DELLA QUERCIA	3	VIA SAN LIBORIO
1	VIA FILIPPO MATTEINI	2	VIA DELLA VITE	3	VIA FABIO SACCHETTI
1	VIA GIUSEPPE MAZZINI	2	VIA DELLO SCIRE'	3	VIA SAN GORDIANO
1	VIA ACHILLE MONTANUCCI	2	VIA GIOACCHINO DI BARBA	3	VIA SCIROCCO
1	VIA MONTE GRAPPA	2	VIA DON MILANI	3	VIA ANTONINO SILIGATO
1	VIA RODOLFO MORANDI	2	VIA ENDERTA'	3	VIA TARQUINIA
1	VIA NICOLAO ARCANGELO	2	VIA F.LLI BANDIERA	3	VIA TERME DI TRAIANO
1	VIA PAOLO ANTONINI	2	VIA F.LLI ROSSELLI	3	VIA TRAMONTANA
1	VIA PIERO GOBETTI	2	VIA FRANCESCO FLAVIONI	3	VIA RICCARDO ZANDONAI
1	VIA PIETRO MANZI	2	VIA FRIULI	3	VIALE LAZIO
		2	VIA VINCENZO FUSCO	3	VIALE MARONCELLI
1	VIA PAOLO III	2	VIA GALILEO GALILEI	3	VIA NICCOLOSO DA RECCO
1	VIA PIAVE			3	VIA DEL MATTATOIO
1	VIA PIO IV	2	VIA GUGLIELMO MANZI	3	VIA GIOVANNI AZZURRI
1	VIA PLINIO IL GIOVANE	2	VIA RENATO GUTTUSO	3	VIA GUERRIERO NENNA
1	VIA GIACOMO PUCCINI	2	VIA GIACOMO LEOPARDI	3	VIA ALESSANDRO SPECCHI
1	VIA REGINA ELENA	2	VIA MARCANTONIO COLONNA	3	VIA GIUSEPPE CASTAGNOLA
1	VIA RODI	2	VIA LUCIANO MANARA	3	VIA GIULIO CERRUTI
1	VIA ROMA	2	VIA FLAMINIO MATTEI	3	VIA DON MINZONI
1	VIA ROMOLO MORI	2	VIA BENEDETTO MEDICI	3	VIA SICILIA
1	VIA SANTA FERMINA	2	VIA MONTANARA	3	VIA BRACCIANESE CLAUDIA
1	VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA	2	VIA ACHILLE MONTANUCCI	3	VIA PIEMONTE
1	VIA SAN LEONARDO	2	VIA MONTI CIMINI	3	VIA DEBUSSY
1	VIA SAN VINCENZO STRAMBI	2	VIA NEGHELLI	3	LARGO ARDUINO PAZZAGLIA
1	VIA LUIGI SABATINI	2	VIALE PIETRO NENNI	3	PIAZZALE GIOCONDO DE DOMINICIS
		2	VIA ORIOLO	3	VIA FRANCESCO CHIRICOZZI
		2	VIA OTTIMO CONSIGLIO	3	VIA ONOFRIO BRANCATO
1	VIA SOTTOPORTICI DEL CONSOLATO	2	VIA PIETRO BERNARDINI	3	VIA PIERO ARCADI
1	VIA ITALO STEGHER	2	VIA PADRI DOMENICANI	3	VIA TIRSO
1	VIA TARQUINIA	2	VIA PIETRO PARDI	3	VIA ANTONIO BALDINI
1	VIA TERME DI TRAIANO	2	VIA GIOVANNI PASCOLI	3	VIA PUNTOLE DI ROCCA
1	VIA TEVERE	2	VIA ALESSANDRO PERTINI	3	LARGO SARDEGNA
1	VIA ENRICO TOTI	2	VIA CAMILLO PRAMPOLINI	3	VIA ANTONIO PIGAFETTA
1	VIA TRAIANA	2	VIA SANTA BARBARA	3	VIA LAGO DI BOLSENA
1	VIA TRENTO	2	VIA SANTA COSTANZA	3	LARGO MONTI DELLA TOLFA
1	VIA TRIESTE	2	VIA SALVATORE DI GIACOMO	3	VIA ARCHILDE IZZI
1	VIA UNIONE	2	VIA RAFFAELLO SANZIO	3	VIA CLAUDIO LORENESE
1	VIA URBANO VIII	2	VIA FRANCESCO SCOTTI	3	VIA LAGO DI BRACCIANO
1	VIA VANVITELLI	2	VIA ALTIERO SPINELLI	3	VIA MARIO PONZIANI
1	VIA VOLTURNO	2	VIA TERME DI TRAIANO	3	VIA MONTI REATINI
1	VIA XVI SETTEMBRE	2	VIA TUSCIA	3	VIA MONTI SABATINI
1	VIA XXV APRILE	2	VIA UGO D'ASCIA	3	VIA MONTI VOLSINI
1	VIA ZARA	2	VIA UGO LA MALFA	3	LARGO LUCIANO VIANELLI
1	VIALE GUIDO BACCELLI	2	VIA VENETO	3	VIA ALBERTO VALENTINI
1	VIALE DELLA REPUBBLICA	2	VIA VOLSINI	3	VIA CARLO FONTANA
1	VIALE DELLA VITTORIA	2	VIALE EUROPA	3	VIA LIGURIA

## Allegato "C" - Elenco impianti per le diffusioni pubblicitarie

Ripartizione Superficie	m <sup>2</sup>	%
Superf. COMMERCIALE	536,54	98,17%
Superf. ISTITUZIONALE	10,00	1,83%
<b>Superficie TOTALE</b>	<b>546,54</b>	<b>100,00%</b>
N° abitanti al 01/01/2020	52.806	
<b>Superficie disponibile ogni 1.000 abitanti</b>	<b>10,35</b>	

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
1	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Largo Martiri di Via Fani	fronte scuola	STEND. B.LE	140x200x2	42.08314	11.812921
2	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Largo Martiri di Via Fani	fronte scuola	STEND. B.LE	140x200x2	42.083293	11.813234
3	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Pertini	fronte semaforo	PLANCIA A MURO	600x300	42.081288	11.808391
4	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Viale Pertini	fronte semaforo	PLANCIA A MURO	200x200	42.08132	11.808399
5	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via San Francesco di Paola	fronte supermercato	STEND. B.LE	140x200x2	42.088186	11.805321
6	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Morandi	fronte parco oliveto	PLANCIA A MURO	600x280	42.087399	11.80695
7	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Morandi	fronte parco oliveto	PLANCIA A MURO	630x100	42.087515	11.807055
8	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Morandi	fronte parco oliveto	PLANCIA A MURO	600x280	42.087564	11.807092
9	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale G. Baccelli	incrocio via calisse	STEND. B.LE	140x200x2	42.089538	11.803334
10	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale G. Baccelli	fronte bar	STEND. B.LE	140x200x2	42.088512	11.804233
11	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Aurelia Sud	fronte civ.18	PLANCIA A MURO	200x200	42.076301	11.808554
12	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Aurelia Sud	fronte civ.18	PLANCIA A MURO	420x200	42.076382	11.808531
13	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via dei Girasoli	ang. Via Sterlizie	STEND. B.LE	140x200x2	42.071147	11.817911
14	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via delle Sterlizie		STEND. B.LE	140x200x2	42.072648	11.817084

Città di CIVITAVECCHIA - Regolamento Canone Unico e Aree mercatali

15	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Lepanto	angolo largo acquaroni	PLANCIA A MURO	200x200	42.090376	11.80744
16	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Largo Acquaroni	lato semaforo	PLANCIA A MURO	600x280	42.090372	11.807521
17	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Lepanto		STEND. B.LE	140x200x2	42.093692	11.806279
18	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via A. Montanucci	alt.civ.75	PLANCIA A MURO	300x200	42.094782	11.816643
19	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via A. Montanucci	alt.civ.75	PLANCIA A MURO	400x200	42.09483	11.81664
20	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Nuova di San Liborio	su curva	PLANCIA A MURO	280x200	42.098945	11.821705
21	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Don Milani	incr.a.montanucci	PLANCIA A MURO	400x200	42.096434	11.814845
22	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via A. Montanucci	mura campo sportivo	PLANCIA A MURO	500x200	42.095068	11.80767
23	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via A. Montanucci	mura campo sportivo	PLANCIA A MURO	210x200	42.095028	11.807504
24	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Località Campo dell'Oro	muro ferrovia fronte via aurelia	PLANCIA A MURO	630x100	42.080593	11.807366
25	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Località Campo dell'Oro	vicino ponte ferrovia	PLANCIA A MURO	210x200	42.081025	11.807232
26	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Località Campo dell'Oro	sotto ponte ferrovia	PLANCIA A MURO	210x200	42.08105	11.807264
27	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Località Campo dell'Oro	fronte via aurelia	PLANCIA A MURO	300x200	42.081406	11.807023
28	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Località Campo dell'Oro	fronte via aurelia	PLANCIA A MURO	800x280	42.081448	11.806995
29	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale della Vittoria	fronte civ.9	PLANCIA A MURO	700x200	42.086534	11.80069
30	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale della Vittoria	fronte civ.9	PLANCIA A MURO	300x200	42.086553	11.800651
31	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale della Vittoria	fronte civ 9	PLANCIA A MURO	600x200	42.086553	11.800651
32	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale della Vittoria	fronte bar	PLANCIA A MURO	900x200	42.086576	11.800608
33	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale della Repubblica		PLANCIA A MURO	420x200	42.088747	11.796485
34	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale della Repubblica		PLANCIA A MURO	400x200	42.088692	11.796599
35	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale della Repubblica		PLANCIA A MURO	300x200	42.088615	11.796761

Città di CIVITAVECCHIA - Regolamento Canone Unico e Aree mercatali

36	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Vanvitelli	muro comune	PLANCIA A MURO	400x200	42.090533	11.796393
37	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Vanvitelli	muro comune	PLANCIA A MURO	400x200	42.09042	11.796506
38	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Vanvitelli	muro comune	PLANCIA A MURO	500x200	42.090363	11.796635
39	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Villotti		PLANCIA A MURO	500x140	42.098394	11.808615
40	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Villotti		PLANCIA A MURO	210x100	42.098394	11.808615
41	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Villotti		PLANCIA A MURO	420x200	42.097675	11.806638
42	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Villotti		PLANCIA A MURO	100x200	42.097507	11.80633
43	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Villotti		PLANCIA A MURO	210x200	42.097489	11.806296
44	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Villotti		PLANCIA A MURO	100x200	42.097739	11.806768
45	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Villotti		PLANCIA A MURO	210x200	42.097792	11.806861
46	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Villotti		PLANCIA A MURO	600x300	42.097588	11.806486
47	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Villotti		PLANCIA A MURO	600x300	42.09761	11.806531
48	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Villotti		PLANCIA A MURO	100x200	42.097769	11.806821
49	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Viale Villotti		PLANCIA A MURO	210x200	42.097754	11.806795
50	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Pecorelli	piazzale tribunale	PLANCIA A MURO	420x100	42.099717	11.797869
52	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Terme di Traiano	fronte planet motors	PLANCIA A MURO	420x100	42.1034	11.808919
53	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Terme di Traiano	fronte caserma scuola di guerra	PLANCIA A MURO	420x100	42.099456	11.800031
54	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Terme di Traiano	fronte fermato bus	PLANCIA A MURO	460x140	42.0983	11.798651
55	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Terme di Traiano	mura casa di riposo	PLANCIA A MURO	210x200	42.098088	11.798187
56	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Amba Aradam	muro italcementi	PLANCIA A MURO	210x200	42.098025	11.795209
57	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Amba Aradam	muro italcementi	PLANCIA A MURO	100x200	42.098144	11.795099

Città di CIVITAVECCHIA - Regolamento Canone Unico e Aree mercatali

58	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Amba Aradam	muro italcementi	PLANCIA A MURO	100x200	42.098156	11.795081
59	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Amba Aradam	muro italcementi	PLANCIA A MURO	100x200	42.098231	11.795006
60	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Amba Aradam	muro italcementi	PLANCIA A MURO	100x200	42.098247	11.794989
61	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Amba Aradam	muro italcementi	PLANCIA A MURO	100x200	42.098333	11.794912
62	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Amba Aradam	fronte incrocio	PLANCIA A MURO	300x200	42.098415	11.794835
63	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Amba Aradam	fronte incrocio	PLANCIA A MURO	300x200	42.098579	11.794694
64	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Amba Aradam		PLANCIA A MURO	210x200	42.098597	11.794671
65	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Amba Aradam	lato ass. il ponte	PLANCIA A MURO	300x200	42.0987	11.794425
67	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Braccianese Claudia	incr.amba ardam	PLANCIA A MURO	210x200	42.099497	11.791596
68	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Braccianese Claudia		PLANCIA A MURO	200x200	42.099471	11.791588
69	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Braccianese Claudia	mura italcementi	PLANCIA A MURO	200x200	42.09941	11.79155
72	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Isonzo		PLANCIA A MURO	600x300	42.096564	11.790391
73	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Isonzo		PLANCIA A MURO	600x300	42.0962	11.79108
74	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Isonzo		PLANCIA A MURO	200x200	42.096074	11.791357
75	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Isonzo		PLANCIA A MURO	200x200	42.096053	11.791434
76	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Isonzo		PLANCIA A MURO	1270x200	42.095986	11.791698
78	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Luigi Sabatini	incrocio terme di traiano	PLANCIA A MURO	100x200	42.102106	11.80561
79	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Santa Fermina	incrocio via buonarroti	PLANCIA A MURO	400x200	42.091234	11.797441

## Allegato "D" - Identificazione uffici e soggetti competenti

TIPOLOGIE		CANONE		RIF.	COMPETENZA
SUOLO GENERICO	OCCUPAZIONE GENERICA GIORNALIERA DI SUOLO PUBBLICO	TARIFFA GIORNALIERA ORDINARIA	AUTORIZZAZIONE	ART.25 COMMA 3	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
	OCCUPAZIONE GENERICA ANNUALE DI SUOLO PUBBLICO	TARIFFA ANNUALE ORDINARIA	AUTORIZZAZIONE	ART.25 COMMA 2	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
	TRASLOCHI	TARIFFA GIORNALIERA ORDINARIA RIDOTTA DEL 50%	AUTORIZZAZIONE	ART.25 COMMA 3	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
	PICCOLI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI DURATA NON SUPERIORE A 4 ORE	ESENTE	/	ART.29 COMMA 1	/
	OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DI MUNICIPALIZZATE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	ESENTE	/	ART.29 COMMA 1	CORPO DI POLIZIA LOCALE
	MANUTENZIONE DEL VERDE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI	TARIFFA GIORNALIERA ORDINARIA RIDOTTA DEL 50%	AUTORIZZAZIONE	ART.28 COMMA 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
	OCCUPAZIONI TEMPORANEE REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO	TARIFFA GIORNALIERA ORDINARIA RIDOTTA DEL 50%	AUTORIZZAZIONE	ART.28 COMMA 1	SUAP
	MERCATO ANNUALE	TARIFFA ANNUALE ORDINARIA	AUTORIZZAZIONE	ART.50 COMMA 1	SUAP
MERCATI	MERCATO SETTIMANALE (52 SETTIMANE)	TARIFFA GIORNALIERA ORDINARIA RIDOTTA DEL 35%	AUTORIZZAZIONE	ART.51 COMMA 3	SUAP
	SPUNTISTI	TARIFFA FORFETTARIA IN BASE ALLA SUPERFICIE OCCUPATA	LICENZA	ART.51 COMMA 5	SUAP
	COMMERCIO AMBULANTE ITINERANTE (MAX 60 MINUTI)	ESENTE	/	ART.29 COMMA 1	CORPO DI POLIZIA LOCALE/ SUAP
	PASSI CARRABILI CON CARTELLO DI AUTORIZZAZIONE	TARIFFA ANNUALE ORDINARIA RIDOTTA DEL 50%	AUTORIZZAZIONE	ART.25 COMMA 5 E ART. 28 COMMA 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
ACCESSI CARRABILI	PASSI CARRABILI TEMPORANEI DI CANTIERE (PRIVATI)	TARIFFA ANNUALE ORDINARIA RIDOTTA DEL 50%	AUTORIZZAZIONE	ART.25 COMMA 5 E ART.28 COMMA 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
	PASSI CARRABILI TEMPORANEI DI CANTIERE (ENTI PUBBLICI)	ESENTE	AUTORIZZAZIONE	ART.29 COMMA 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
	PASSI CARRABILI CON ACCESSO A RASO	TARIFFA ANNUALE RIDOTTA DEL 75%	AUTORIZZAZIONE	ART.25 COMMA 5 E ART.28 COMMA 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
	ACCESSI CARRABILI CON MARCIAPIEDE	TARIFFA ANNUALE ORDINARIA RIDOTTA DEL 50%	AUTORIZZAZIONE	ART.25 COMMA 5 E ART.28 COMMA 1	UFFICIO URBANISTICO
	ACCESSI CARRABILI A RASO	ESENTE	/	ART.29 COMMA 1	/
	ACCESSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DELL'ENTE E NON UTILIZZATI	TARIFFA ANNUALE ORDINARIA RIDOTTA DEL 95%	AUTORIZZAZIONE	ART.25 COMMA 5 E ART.28 COMMA 1	UFFICIO URBANISTICO
	ACCESSI CARRABILI AD IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE	TARIFFA ANNUALE ORDINARIA RIDOTTA DEL 70%	AUTORIZZAZIONE	ART.25 COMMA 5 E ART.28 COMMA 1	UFFICIO URBANISTICO
	PASSI CARRABILI DI ENTI PUBBLICI, STATALI E RELIGIOSI (es.accesso ai luoghi di culto)	ESENTE	AUTORIZZAZIONE	ART.29 COMMA 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
	PASSI CARRABILI PORTATORI DI HANDICAP	ESENTE	AUTORIZZAZIONE	ART.29 COMMA 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI/ CORPO DI POLIZIA LOCALE
	ATTIVITÀ EDILE	ATTIVITÀ EDILE DA PARTE DI PRIVATI	TARIFFA GIORNALIERA ORDINARIA RIDOTTA DEL 50%	AUTORIZZAZIONE	ART.28 COMMA 1
ATTIVITÀ EDILE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E STATALI		ESENTE	AUTORIZZAZIONE	ART.29 COMMA 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
ATTIVITÀ DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI EDIBILI AL CULTO		TARIFFA GIORNALIERA ORDINARIA RIDOTTA DEL 50%	AUTORIZZAZIONE	ART.28 COMMA 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
ORDINANZE SINDACALI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO		TARIFFA GIORNALIERA ORDINARIA RIDOTTA DEL 50%	ORDINANZA	ART.28 COMMA 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI/ SEGRETERIA SINDACO
SPETTACOLI VIAGGIANTI	INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI , GIOCHI E DIVERTIMENTI SPETTACOLO VIAGGIANTE	TARIFFA GIORNALIERA ORDINARIA RIDOTTA DEL 80%	AUTORIZZAZIONE	ART.28 COMMA 1	SUAP

TIPOLOGIE		CANONE		RIF.	COMPETENZA
MANIFESTAZIONI	MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE	TARIFFA GIORNALIERA ORDINARIA RIDOTTA DEL 80%	AUTORIZZAZIONE	ART.28 COMMA 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
	RIPRESE CINEMATOGRAFICHE	TARIFFA GIORNALIERA ORDINARIA RIDOTTA DEL 80%	AUTORIZZAZIONE	ART.28 COMMA 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
	MANIFESTAZIONI O INIZIATIVE POLITICHE O SINDACALI (MAX 10 MQ DI OCCUPAZIONE)	ESENTE	AUTORIZZAZIONE	ART.29 COMMA 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI ONLUS, ENTI PUBBLICI E RELIGIOSI (FINALITÀ DI ASSISTENZA, CULTURA, RICERCA SCIENTIFICA)	ESENTE	AUTORIZZAZIONE	ART.29 COMMA 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
FIERE E FESTEGGIAMENTI	FIERA DI SANTA FERMINA 28 APRILE	TARIFFA GIORNALIERA AUMENTATA DEL 10%	AUTORIZZAZIONE	ART.28 COMMA 1	SUAP/COMMERCIO
	EVENO "IL PADELLONE" ORGANIZZATO DAL COMUNE A FERRAGOSTO	ESENTE	AUTORIZZAZIONE	ART.29 COMMA 1	UFFICIO CULTURA
	FIERA "NATALE DELLA CITTÀ" 14-15 AGOSTO	TARIFFA GIORNALIERA AUMENTATA DEL 10%	AUTORIZZAZIONE	ART.28 COMMA 1	SUAP/COMMERCIO
TENDE	OCCUPAZIONI PERMANENTI CON TENDE, FISSE E RETRATTILI, AGGETTANTI DIRETTAMENTE AL SUOLO PUBBLICO	ESENTE	/	ART.29 COMMA 1	/
	OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON TENDE, FISSE E RETRATTILI, AGGETTANTI DIRETTAMENTE AL SUOLO PUBBLICO	ESENTE	/	ART.29 COMMA 1	/
SCAVI	SCAVO NUOVO EFFETTUATO DALLA SOCIETÀ ACEA	ESENTE	AUTORIZZAZIONE	ACCORDO ATO2	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
	SCAVO TEMPORANEO EFFETTUATO DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI	TARIFFA GIORNALIERA ORDINARIA RIDOTTA DEL 50%	AUTORIZZAZIONE	ART.28 COMMA 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI
DEHORS	DEHORS TEMPORANEI	TARIFFA GIORNALIERA ORDINARIA RIDOTTA DEL 50%	AUTORIZZAZIONE	ART.28 COMMA 1	SUAP
	DEHORS TEMPORANEI ORARI	TARIFFA GIORNALIERA ORARIA (MIN 6 ORE MAX 12 ORE)	AUTORIZZAZIONE	ART.25 COMMA 9	SUAP
	DEHORS ANNUALI	TARIFFA ANNUALE ORDINARIA	AUTORIZZAZIONE	ART.25 COMMA 2	SUAP
	STRUTTURE STABILI	TARIFFA ANNUALE ORDINARIA	AUTORIZZAZIONE	ART.25 COMMA 2	SUAP
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNUALE	MEZZO PUBBLICITARIO DI QUALSIASI GENERE A CARATTERE STABILE	TARIFFA ANNUALE ORDINARIA IN BASE ALLA ZONA	AUTORIZZAZIONE	ART.25 COMMA 2	UFFICIO LAVORI PUBBLICI/SUAP
	INSEGNE DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI FINO A 5 MQ	ESENTI SE CONTRADDISTINGUONO LA SEDE	AUTORIZZAZIONE	ART.29 COMMA 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI/SUAP
	INSEGNE DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI SUPERIORI A 5 MQ	TARIFFA ANNUALE ORDINARIA IN BASE ALLA ZONA	AUTORIZZAZIONE	ART.25 COMMA2	UFFICIO LAVORI PUBBLICI/SUAP
	INSEGNE, TARGHE E SIMILI SU SEDI DI COMITATI, ASSOCIAZIONI, ONLUS	ESENTI	DICHIARAZIONE	ART.29 COMMA 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI/SUAP
	MEZZI PUBBLICITARI INERENTI L'ATTIVITÀ COMMERCIALE O MEZZI PUBBLICITARI ESPOSTI IN VETRINA FINO A 0,5 MQ/VETRINA	ESENTI SE INFERIORI A MEZZO METRO QUADRATO PER CIASCUNA VETRINA.	DICHIARAZIONE	ART.29 COMMA 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI/SUAP
	ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI QUALSIASI GENERE SUPERIORE A 90 GIORNI	TARIFFA ANNUALE ORDINARIA IN BASE ALLA ZONA	AUTORIZZAZIONE	ART.25 COMMA 2	UFFICIO LAVORI PUBBLICI/SUAP
ESPOSIZIONE SU AUTOVEICOLI	INDICAZIONE DEL MARCHIO DELLA DITTA, RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO	ESENTI	DICHIARAZIONE	ART.29 COMMA 1	/
	MESSAGGI PUBBLICITARI E FOTO RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITÀ	TARIFFA ANNUALE ORDINARIA	DICHIARAZIONE	ART.25 COMMA 2	/
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA TEMPORANEA	ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI QUALSIASI GENERE (LOCANDINE, CARTELLI, ECC...) INFERIORE A 90 GIORNI	TARIFFA GIORNALIERA ORDINARIA IN BASE ALLA ZONA	DICHIARAZIONE	ART.25 COMMA 3	/
	ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO	ZONA	DICHIARAZIONE	ART.25 COMMA 3	/
	STRISCIONI	PER 15 GIORNI	DICHIARAZIONE		/
AFFISSIONI	AFFISSIONI MANIFESTI RELATIVI A REFERENDUM, ELEZIONI AMMINISTRATIVE, REGIONALI, PARLAMENTO EUROPEO (UFFICIO ELETTORALE COMUNALE)	ESENTI	CONCESSIONARIO	ART.43 COMMA 1	
	AFFISSIONI MANIFESTI COMMERCIALI 70X100 E SUOI MULTIPLI	TARIFFA ORDINARIA GIORNALIERA		ARTT.40- 41	
	FESTEGGIAMENTI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	TARIFFA ORDINARIA GIORNALIERA RIDOTTA DEL 50%		ART.42 COMMA 1	
	REGOLARMENTE AUTORIZZATI	ESENTI		ART.43 COMMA 1	
	AFFISSIONI RIGUARDANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL COMUNE DA ESSO SVOLTE IN VIA ECLUSIVA	ESENTI		ART.43 COMMA 1	
	AFFISSIONI MANIFESTI DELLO STATO, REGIONI, PROVINCE IN MATERIA DI TRIBUTI	ESENTI		ART.43 COMMA 1	
	AFFISSIONE MANIFESTI DELLE AUTORITÀ DI POLIZIA IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA	ESENTI		ART.43 COMMA 1	
	AFFISSIONE DIRETTA DI MANIFESTI ELETTORALI SU IMPIANTI COMUNALI NUMERATI	A PREVENTIVO			